



ART.3) Il Sodalizio ha sede in via Luigi Pulci 14,  
00162 ROMA.

ART.4) I soci si dividono in ordinari e sostenitori.  
Al Sodalizio possono iscriversi, in qualità di Soci  
Ordinari le persone fisiche che ne facciano domanda  
scritta al Presidente, appoggiata da un Socio  
presentatore. È facoltà del Consiglio Direttivo del  
Sodalizio di accettare o respingere le domande,  
senza obbligo di rendere nota la motivazione. L'età  
minima per essere ammessi come soci al Sodalizio è  
di 14 anni, salvo deroghe speciali deliberate dal  
consiglio.

Sono Soci sostenitori:

- a) i soci promotori che hanno partecipato alla  
costituzione dell'associazione;
- b) i soci ordinari che versino quelle maggiori quote  
sociali stabilite appositamente dall'Assemblea dei  
soci a sostegno dell'Accademia.

L'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio  
Direttivo potrà nominare per particolari qualità o  
meriti conseguiti Soci Onorari e Soci Benemeriti.

I Soci hanno diritto a frequentare la sede sociale,  
sono ammessi a tutte le manifestazioni e beneficiano  
di tutte le provvidenze attuate dal Sodalizio.

ART.5) Sono Organi del Sodalizio:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

ART.6) L'Assemblea dei Soci è convocata in seduta ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea in seduta ordinaria è convocata entro il 31 marzo di ogni anno. Questo termine può essere prorogato di trenta giorni a discrezione del Consiglio Direttivo.

La convocazione in seduta straordinaria, invece, può essere fatta in qualsiasi momento ad iniziativa del Consiglio Direttivo o su richiesta motivata allo stesso di almeno due terzi dei Soci. La convocazione si effettua con un preavviso di giorni 10 mediante lettera indirizzata ai singoli Soci e/o con avvisi affissi nella sede sociale. Gli inviti e gli avvisi devono specificare la data e l'ora della prima e seconda convocazione nonché l'Ordine del Giorno dei lavori. Le Assemblee sono valide in prima convocazione qualora sia presente la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto, ed in seconda convocazione, dopo un'ora dalla prima, qualunque sia il numero dei convenuti aventi diritto al voto.

ART. 7) L' Assemblea Ordinaria delibera su:

a) relazione tecnica e finanziaria del Consiglio Direttivo; la mancata approvazione costituisce voto di sfiducia;

b) bilancio preventivo e consuntivo;

c) decisioni sui ricorsi dei Soci nei casi previsti dall'articolo 18 dello Statuto.

d) tutte le proposte avanzate dal Consiglio Direttivo e dai Soci poste all'Ordine del Giorno. Le proposte dei Soci debbono pervenire al Consiglio Direttivo, in tempo utile per l'inserimento nell'Ordine del Giorno, almeno 20 giorni prima della convocazione dell'Assemblea.

L'Assemblea Ordinaria, inoltre elegge il Consiglio Direttivo composto da numero sette Consiglieri. Le elezioni del Consiglio Direttivo si svolgono ogni due anni. Pur essendo concessa la facoltà di presentare liste, rimane agli elettori la libertà di dare il proprio voto a favore di qualsiasi Socio del Sodalizio. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Al socio

maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci, regolarmente tesserati alla Federazione di appartenenza, in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge o dalle norme e dai regolamenti del Coni e della Federazione di appartenenza e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle altre Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.

Apposita Commissione composta di tre membri designata contestualmente dall'assemblea presiede alle elezioni, predispone l'elenco dei Soci con diritto a voto, prepara le schede e nomina gli scrutatori, il cui numero non può essere inferiore

a tre. Le votazioni vengono effettuate a scheda segreta.

È ammesso il voto per delega scritta. Ogni Socio non può rappresentare più di due altri soci.

La votazione dovrà essere effettuata come segue:

- a) sulla scheda vengono scritti il nome e cognome dei candidati ai quali si vuole dare il suffragio;
- b) dopo aver compilato la scheda il votante deve aver cura di piegarla in quattro e di depositarla personalmente nell'apposita urna, alla presenza degli scrutatori i quali prendono nota dell'avvenuta votazione;
- c) sono considerati nulli i voti dati ai soci che non abbiano i requisiti necessari ad essere eletti e cioè che non abbiano un'età superiore agli anni 18, o che non siano in regola con le quote sociali;
- d) sono eletti coloro che riportano il maggior numero di voti.

ART.8) Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno:

- a) il Presidente;
- b) il Vice-presidente;
- c) il Segretario;
- d) l'Economo-Cassiere.

Gli eletti durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Il Vice-presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento. Qualora nella composizione del Consiglio Direttivo si verificassero vacanze (dimissioni, ecc.) le sostituzioni avverranno con il subentro di quelli che immediatamente hanno riportato il maggior numero di voti.

ART.9) Il Consiglio Direttivo:

- a) stabilisce il programma delle attività sociali in relazione ai fini che persegue il Sodalizio;
- b) designa i collaboratori tecnici preposti alle attività sociali
- c) il consiglio direttivo redige il bilancio dell'associazione, sia eventualmente il preventivo che il consuntivo, da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione.

ART.10) Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni tre mesi e straordinariamente quando lo ritenga il Presidente. Esso delibera validamente con l'intervento di almeno quattro dei suoi componenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

ART.11) Il Presidente assume la rappresentanza del Sodalizio e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza, convoca il Consiglio Direttivo e lo presiede; è responsabile delle attività sociali e degli atti amministrativi, firma la corrispondenza, mantiene i contatti con le Autorità legali, gli Organi Federali, ecc.

ART.12) Il Segretario predispone, in collaborazione con l'economo-cassiere, lo schema dei bilanci preventivo e consuntivo del Sodalizio che il Presidente, previo esame, sottopone all'approvazione del Consiglio Direttivo e quindi all'Assemblea, tiene aggiornato il libro dei Soci e i libri e documenti contabili; provvede al disbrigo della corrispondenza; collabora per la buona riuscita di tutte le attività del Sodalizio.

ART.13) L'Economo-Cassiere compila, in collaborazione con il Segretario, i bilanci preventivo e consuntivo; provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese a mezzo di regolari ordinativi finanziari a firma abbinata del Presidente e dell'Economo-Cassiere stesso. Tiene aggiornato i libri dell'Inventario e contabili.

ART.14) Le entrate sono costituite:

a) dalle quote sociali stabilite dall'Assemblea dei Soci ogni anno. Il Consiglio Direttivo nell'approssimarsi del nuovo anno può stabilire l'entità di dette quote, salvo successiva ratifica dell'Assemblea;

b) dagli utili delle manifestazioni sociali;

c) dai proventi delle gestioni accessorie;

d) da contributi di Privati o Enti Pubblici;

e) da redditi di gestione.

ART.15) La responsabilità della gestione amministrativa è assunta solidalmente dal Presidente e dai membri del Consigli Direttivo. L'esercizio finanziario decorre dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

ART.16) L'iscrizione al Sodalizio implica l'accettazione del presente Statuto-Regolamento.

ART.17) Il sodalizio, per l'attuazione dei fini previsti dall'articolo 1 del presente statuto, accetta la vigilanza della Federazione Scacchistica Italiana.

ART.18) I provvedimenti disciplinari che possono essere inflitti ai Soci del Sodalizio sono:

a) la deplorazione;

b) la sospensione;

c) l'espulsione;

I provvedimenti di cui alle precedenti lettere a) e b) vengono adottati dal Consiglio Direttivo per mancanze che non rendano incompatibile la qualità di socio. L'espulsione consegue invece a mancanze di tale gravità che rendono incompatibile la permanenza nella qualità di socio. Avverso i provvedimenti disciplinari è ammesso il ricorso al Consiglio Direttivo e definitivamente all'Assemblea dei Soci.

ART.19) Il presente Statuto può essere modificato alle seguenti condizioni:

a) che la proposta di modifica sia posta all'ordine del giorno dell'Assemblea;

b) che all'Assemblea siano presenti almeno metà dei Soci aventi diritto di voto;

c) che la proposta di modifica ottenga l'approvazione di almeno due terzi dei presenti.

Le modifiche approvate devono essere comunicate alla Federazione Scacchistica Italiana per la regolare ratifica.

ART.20) Il presente Statuto va integrato dal Regolamento organico che disciplina il funzionamento del Sodalizio; lo statuto va depositato presso la Federazione Scacchistica Italiana.

ART.21) . Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci,

convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ART.22) Il presente statuto è stato approvato il ventinove novembre 2023 dalla assemblea straordinaria dei soci dell'Accademia Scacchistica Romana, appositamente convocata. Consta di dodici facciate numerate progressivamente e viene firmato dai componenti del Consiglio Direttivo in carica, per gli usi consentiti dalla vigente normativa.

Statuto dell'Accademia Scacchistica Romana

Roma, 29 novembre 2023

Bruno Roberti

Presidente  


Carlo Mola

Segretario




Crisanto Crisanti

Consigliere




Luigioromanella

Consigliere




Federico Cenci

Vice-presidente




Rinaldo Luigi

Economo-Cassiere



Arnaldo Monosilio

Consigliere



Alessandro Triglia

Consigliere

